#### REGIONE CAMPANIA

2018. 0113008 19/02/2018

5004 DG per la tutela della salute ...



Alla Direzione Generale per la Tutela Sanità, AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere ex art. 29 L.R. 1/200 della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Centro Direzionale Is. C/3

50/04

NAPOLI

Prat. n. 89/18

Giudizio innanzi al Tar Lazio

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale

Unità Operativa Dirigenziale 60 01 06

Promosso da:

#### Simeone Eugenio Federico + altri

Si trasmette copia del ricorso ad istanza del nominato in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che, come richiesto dalla Autorità giurisdizionale adita ai sensi dell'art. 136, comma 2, del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i. (Codice del Processo Amministrativo), l'invianda documentazione dovrà pervenire, oltre che in copiacartacea, anche in PDF ai seguenti indirizzi PEC:

#### rosannapanariello@pec.regione.campania.it

#### e us 01.uod06@pec.regione.campania.it

A tal proposito, alla luce delle regole e delle specifiche tecniche dettate dal DPCM n. 40 del 16/02/2016, si precisa che, ai fini della trasmissione in via telematica alla Autorità Giudiziaria dei files e/o documenti informatici, ciascun atto che costituisce allegato dovrà essere singolarmente scansionato e costituire un singolo documento PDF immagine.

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiede carattere di URGENZA

IL RESPONSABILE U.O.D.

- Avv. Edoard Barone -

L'AVVOCATO CAPO - Avv. Maria/A'Elia -



Avv. Angela Aiello Avv. Vincenzo Fiengo angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

#### ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

#### RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per i Dottori: Simeone Eugenio Federico nato il 06.11.1990 a Telese (BN)(c.f.SMNGFD90S0L086T), Genovese Stefano nato il 26.12.1990 a Pagani (c.f.GNVSFN90T26G230T), Di Maio Carlo Michele 12.05.1989 a Salerno (c.f.DMICLM89E12H703A), Meo Luciana Agnese nata il 21.07.1988 a Atripalda (AV) (c.f.MEOLNG88L61A489P), Gaeta Francesca nata il 02.04.1990 ad Avellino (c.f.GTAFNC90D42A509D), Castiglione il 29.02.1976 Vico Annunziata Equense(NA) nata (c.f.CSTNNZ76B69L845K), **D'Aniello Antonio** nato il 08.04.1981 a Salerno (c.f.DNLNTN81D08H703L), Lo Chiatto Filomena nata il 15.07.1997 ad Avellino (c.f.LCHFMN75L55A509H), Della Corte Salapete Livia nata il 19.06.1975 a d Avellino (c.f.DLLLVI75N59A509U), Fischietti Antonello nato il 05.02.1987 ad Avellino (c.f.FSCNNL87B05AQ509X), Angrisani Umberto nato il 26.05.1984 a Napoli (c.f.NGRMRT84E26F839O), Grasso Raffaele nato il 25.08.1988 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.GRSRFL88M25A399A), Fabiana Spina nata il 12.03.1979 a Napoli (c.f.SPNFBN79C52F839Y), Raucci Ilario nato il 13.04.1990 a Maddaloni(CE) (c.f.RCCLRI90D13E791E), Lanna Raffaele nato il 24.07.1972 a Casoria (NA) (c.f.LNNRFL72L24B990O), Santonicola Eliodoro nato 19.02.1985 Pompei (c.f.SNTLDR85B19G813X), Barbato Gabriele nato il 25.05.1988 a BRBGRL88E25B715V), , Della Rocca Nicola nato il Capua(CE) (c.f. 04.04.1987 a Caserta (c.f.DLLNCL87D04B963Y), Manganiello Vanna nata il 05.04.1988 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.MNGVNN88D45A399G), Clemenza Carlotta nata il 02.12.1986 a Napoli (c.f.CLMCLT86T42F839Z), Bianchi Antonio nato il 09.07.1985 a Napoli(c.f.BNCNTN85L09F839Z), Lanzano

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0097529 12/02/2018 12,20

Ass. : Avvocatura Regionale

0 8 FEB/2018

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Raffaele nato il 04.05.1986 a Napoli (c.f.LNZRFL86E04F839Q), Puccillo il 23.05.1988 Mariateresa Vico nata a Equense (NA) (c.f.PCLMTR88E63L845S), De Luca Matteo nato il 30.04.1987 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.DLCMTT87D30A99M), Volpe Angela nata il 01.11.1987 a Foggia (c.f.VLPNGL87S41D643E), Di Domenico Ivana nata il 06.03.1985 a Napoli (c.f.DDMVNI85C46F839R), Bianchi Maria nata il 27.03.1986 a Benevento (c.f.BNCRRA86C67A783T), Griffo Rosa nata il 31.07.1992 a Napoli (C.F.GRFRSO92L71F839O), Criscuolo Giuseppe nato il 08.09.1989 a Villaricca (NA) (C.F.CRSGPP89P08G309M), Lo Greco Eva nata a Santa Maria Capua Vetere il 28.07.1977 (c.f. LGRVEA77L68I234W) tutti rapp.ti e difesi, g.m. in calce al presente atto, dagli Avv.ti Angela Aiello (LLANGL73B57L845O) e Vincenzo Fiengo (FNGVCN80A04H892T), e con gli stessi elettivamente domiciliati in Meta (Na) alla Via S.E. De Martino n.4 (tel/fax 081.19171410 email angelaaiello@libero.it, p.e.c. angela.aiello@forotorre.it) (avv.vincenzofiengo@pec.it)

#### **CONTRO**

- 1) 1) Ministero della Salute, nella persona del Ministro p.t. in carica, Codice Fiscale 97454380581, dom to ope legis c/o l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi 12 Roma ags.rm@maileert.avvocaturastato.it;
- 2) M.I.U.R., nella persona del Ministro p.t. in carica, Codice Fiscale 80185250588, dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi 12 Roma ags.rm@mailcert.arrocaturastato.it;
- 3) Regione Campania, nella persona del Presidente p.t., dom.to alla Via Santa Lucia 81 Napoli <u>urp@pec.regione.campania.it</u> dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi 12 Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti-

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Dott. Renga Alessio nato a Caserta il 16.10.1990 c.f. RNGLSS90R16B963B PEC: alessio.renga@pec.omceocaserta.it

Controinteressato -

Ai fini della declaratoria dell'illegittimità, previa sospensiva e quindi per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- a) D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;
- b) dell'avviso n.33 del 29/04/2014 che il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. 4a Serie Speciale, indicante gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, e secondo quanto indicato nel decreto ministeriale del 7 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006);
- c) Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/03/2017- pubblicato sul B.U.R. n.26 del 27/03/2017-di approvazione ed emanazione del Bando di Concorso per l'ammissione di n. 80 (ottanta) medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania, strutturato a tempo pieno, triennio 2017/2020;
- d) Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/06/2017- pubblicato sul B.U.R.C. n.53 del 3 luglio 2017-di approvazione del Bando di riapertura dei termini del concorso per l'ammissione di n. 80 (ottanta)medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Campania a tempo pieno, triennio 2017/2020 ai sensi del D.M. 7.6.2017;

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

- e) Decreto dirigenziale n.19 del 04/10/2017- pubblicato sul B.U.R.C. n.73 del 03/10/2017-avente ad oggetto "Concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 Ammissione candidati";
- f) Decreto dirigenziale n.29 del 31/10/2017 –Concorso per l'Ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017/2020-Formulazione Graduatoria Unica Regionale;
- g) Decreto dirigenziale n.39 del 14.12.17 recante la "Graduatoria Unica Regionale" degli idonei del Concorso per l'Ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 pubblicato sul BURC Regione Campania n.91 del 18.12.2017;
- h) delle graduatorie formate da ogni singola Commissione del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2017/2020;
- i) delle modificazioni e correzioni apportate agli elaborati dei singoli concorrenti successivamente alla prima graduatoria di merito e, per l'effetto, delle modifiche apportate alla graduatoria di merito originariamente formata e tutti i successivi scorrimenti;
- j) Decreto dirigenziale n.39 del 14.12.17 "Assegnazioni discenti al Corso MMG 2017/20 alle Asl" pubblicato sul BURC Regione Campania n.8 del 29.01.2018
- k) Decreto del Presidente Della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento nella parte de qua;

angela.aiello/u forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

- l) Legge 29 dicembre 1990, n. 428, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990) nella parte de qua;
- m) Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 nella parte de qua;

#### Tutti atti non conosciuti.

nonché per <u>l'accertamento del diritto</u> dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020 indetto dalla Regione Campania.

Tutto ciò in seguito alle ragioni qui di seguito riportate.

#### PREMESSO CHE

Oggetto del presente ricorso è la procedura adottata dal Miur e dal Ministero della Salute di concerto con la Regione Campania per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020.

Si impugnano, quindi, gli atti prodromici al bando di concorso, le singole prove concorsuali, i criteri adottati per la identificazione dei singoli candidati, le modalità di assegnazione dei punteggi agli stessi, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di anonimato degli elaborati corrispondenti ai singoli concorrenti, i criteri adottati per la salvaguardia del principio di par condicio tra i concorrenti, le singole graduatorie di merito formate, i vari scorrimenti di graduatoria realizzati in ragione delle illecite modificazioni.

In relazione a tali atti, gli odierni ricorrenti eccepiscono in via principale la violazione del principio dell'anonimato della prova concorsuale e la scelta dell'Amministrazione di non optare, per tale procedura selettiva, per la graduatoria unica nazionale e l'illegittimità delle singole graduatorie regionali

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

causato dalle molteplici irregolarità verificatesi in sede d'esame nelle diversi sedi di concorso.

Per l'effetto, si contestano gli atti derivanti e prodromici al concorso così come formati dalla P.A. Di conseguenza, la composizione delle graduatorie di merito che sono scaturite dal concorso. In via subordinata i ricorrenti rilevano vizi propri degli atti inficiati e delle stesse regole procedimentali adottate dalla P.A..

Si impugnano altresì, tutti gli atti prodotti dalla Regione Campania successivamente al bando di concorso.

A tal proposito, va evidenziato che la Regione Campania - con proprio Decreto Dirigenziale n.9 del 29.06.2017 - riapriva i termini per la partecipazione al concorso ed in modo apodittico stabiliva che in caso di parità tra due o più candidati veniva concesso diritto di precedenza a chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età.

Si impugnano in ogni caso gli atti regionali e ministeriali che hanno approvato le graduatorie di merito e ne hanno disposto la pubblicazione.

Nel contempo si impugnano le numerose ed illegittime rettifiche apportate.

#### **FATTO**

I ricorrenti, in possesso del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione in Italia, intendevano proseguire il proprio percorso, iscrivendosi, nei termini di legge, al concorso de quo presso la Regione Campania.

Tuttavia, in maniera immotivata ed apodittica, si sono visti negare il diritto alla libera iscrizione ai detti Corsi.

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Veniva, infatti, bandito il Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2017/2020, e stabilito che la prova di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 sarebbe stata unica e di contenuto identico sul territorio regionale.

La prova di ammissione, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, veniva predisposta sulla scorta di quesiti a risposta multipla fondati su argomenti di medicina clinica.

I requisiti di ammissibilità per la partecipazione al concorso venivano così fissati:

- a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
- c) iscrizione all'albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato venivano consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.

Il termine di due ore per l'espletamento della prova partiva dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completava la lettura delle istruzioni generali.

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non poteva uscire dai locali assegnati. Ai candidati veniva vietato di portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.

Sulla scorta di tali <u>inequivoche condizioni</u>, venivano pertanto definite le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione.

Tuttavia, prima e durante le prove si verificavano una serie di irregolarità tali da pregiudicare il buon esito del concorso come riportato anche da diversi organi di stampa ed altresì come verbalizzato dalle commissioni di esame su espressa richiesta dei candidati.

In tal senso di richiede all'adito Tribunale di voler ordinare l'esibizione ed il deposito degli atti in questione alla P.A. resistente.

Sotto diverso profilo va evidenziato che la P.A. procedente ha gravemente sottovalutato il numero di partecipanti al concorso, al punto che le aule predisposte per accogliere i candidati <u>risultavano assolutamente incapienti rispetto al numero dei partecipanti</u>. Del resto, come ampiamente confermato dai numerosi articoli di stampa dei giorni successivi alla prova e dalle stesse dichiarazioni rese da tutti i candidati, gli stessi venivano costretti a svolgere la prova su <u>collocati in postazioni poste a brevissima distanza</u> l'una dall'altra.

Tanto ha comportato che - per molti sedi d'esame - i candidati hanno di fatto svolto il compito in maniera collettiva violando, in tal modo, ogni più elementare norma posta a tutela della certezza delle risultanze dei concorsi pubblici. Tali irregolarità sono state ritualmente esposte dai candidati nei verbali delle prove di esame dei quali si chiede sin da ora ordinarsi l'esibizione.

Addirittura, per quanto riguarda l'aula d'esame T3 ubicata in Napoli presso il plesso universitario di Monte Sant'Angelo "Università degli studi

#### angela.aiello/a forotorre.it - avv.vincenzofiengo(a pec.it

Federico II", gli ispettori si vedevano costretti a richiedere nella stessa mattina d'esame ulteriori banchi e sedie (evidentemente insufficienti per tutti i candidati) ritardando di oltre due ore l'inizio delle prove.

Ma viepiù, la corretta ed onesta compilazione del test veniva ulteriormente messa in discussione dalla mancata contemporaneità dello svolgimento delle prove nelle diverse sedi di concorso.

In pratica, le difficoltà logistiche che hanno caratterizzato lo svolgimento della prova in alcuni sedi hanno di fatto determinato un notevole sfalsamento dell'ora di inizio della prova al punto che mentre in alcune sedi i concorrenti avevano terminato il tempo a propria disposizione, in altre non si era nemmeno cominciato ancora.

Ovviamente la possibilità di conoscere il contenuto delle prove in maniera anticipata rispetto allo svolgimento delle stesse ha determinato una intollerabile ed ingiustificabile disparità tra i diversi concorrenti.

Sotto diverso ed ulteriore profilo va anche evidenziato che al momento della prova, agli studenti, diversamente da quanto previsto dal bando, non veniva imposta la disposizione in aula secondo l'ordine derivante dalla data di nascita al punto che in molte sedi gli stessi davano vita a veri e propri gruppi. Il tutto, ovviamente, a danno di chi invece aveva scrupolosamente seguito le regole.

In molti casi, gli studenti hanno potuto scegliere il posto in cui sedersi e chi far sedere al proprio fianco.

Ma viepiù, la sorveglianza sul regolare svolgimento delle prove veniva affidata a personale non qualificato e comunque inidoneo a garantire la par condicio tra i concorrenti e del tutto insufficiente rispetto al numero dei candidati. Alcun controllo veniva operato in ordine alla norma che impedisce aiuti elettronici ed informatici ai concorrenti. In molte sedi gli studenti hanno avuto possibilità di accedere ad internet avvantaggiandosi rispetto ai propri

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

colleghi infatti durante la prova è stato accertato in picco di ricerca sui quesiti del test.

A ciò si aggiungano i numerosissimi episodi di violazione al principio dell'anonimato degli elaborati concorsuali ed alla segretezza dei dati anagrafici dei concorrenti. Le modalità di consegna degli elaborati, consentivano ai soggetti incaricati l'immediato abbinamento dell'elaborato svolto al documento di identità del candidato ed altresì sui test svolti dai candidati la commissione arbitrariamente a penna indicava dei codici spesso coincidenti con la commissione di provenienza (schede allegate).

Inoltre, va evidenziato che le modalità di svolgimento della prova in alcun modo consentivano di garantire il principio della par condicio tra i candidati.

Basti pensare che mentre alcuni venivano sottoposti a rigidi controlli con puntuale applicazione delle regole in tema di orario di consegna e della impossibilità di scambio di informazioni, ad altri veniva concessa assoluta libertà.

In altre parole, il concorso è stato caratterizzato da condizioni ambientali, organizzative e gestionali tali da impedire il regolare svolgimento dello stesso dando vita di sovente, a situazioni talmente lampanti e surreali da essere oggetto di ampia e puntuale cronaca di stampa.

Il tutto, si ripete, in palese violazione di legge e con evidente compromissione del diritto alla segretezza dell'elaborato, dell'anonimato dei concorrenti, della par condicio tra concorrenti.

Gli odierni ricorrenti venivano fortemente penalizzati classificandosi alle seguenti posizioni:

1. il dott. <u>Simeone Eugenio Federico</u> ha riportato un punteggio di 75 collocandosi in posizione n.681 con esito "idoneo";

#### angela.aiellou forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

- 2. il dott, <u>Genovese Stefano</u> ha riportato un punteggio di 80 collocandosi in posizione n.455 con esito "idoneo";
- 3. il dott. **Di Maio Carlo Michele** ha riportato un punteggio di 72 collocandosi in posizione n.770 con esito "idoneo";
- 4. la dott.ssa <u>Meo Luciana Agnese</u> ha riportato un punteggio di 78 collocandosi in posizione.563 con esito "idoneo";
- 5. la dott.ssa <u>Gaeta Francesca</u> ha riportato un punteggio di 67 collocandosi in posizione n.868 con esito "idoneo";
- 6. la dott.ssa <u>Castiglione Annunziata</u> ha riportato un punteggio di 70 collocandosi in posizione n.824 con esito "idoneo";
- 7. il dott. <u>D'Aniello Antonio</u> ha riportato un punteggio di 61 collocandosi in posizione n.961 con esito "idoneo";
- 8. la dott.ssa Lo Chiatto Filomena ha riportato un punteggio di 53;
- la dott.ssa <u>Della Corte Salapete Livia</u> ha riportato un punteggio di 52;
- 10. il dott. <u>Fischietti Antonello</u> ha riportato un punteggio di 68 collocandosi in posizione n.856 con esito "idoneo";
- 11. il dott. Angrisani Umberto ha riportato un punteggio di 74 collocandosi in posizione n.721 con esito "idoneo";
- 12 il dott. **Grasso Raffaele** ha riportato un punteggio di 60 posizionandosi al n.967 con esito "idoneo";
- 13. il dott. **Spina Fabiana** ha riportato un punteggio di 69 collocandosi in posizione n.848 con esito "idoneo";
- 14. il dott. **Raucci Ilario** ha riportato un punteggio di 70 collocandosi in posizione n.815 con esito "idoneo";
- 15. il dott. **Lanna Raffaele** ha riportato un punteggio di 75 collocandosi in posizione n.692 con esito "idoneo";

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

- 16. il dott. **Santonicola Eliodoro** ha riportato un punteggio di 81 collocandosi in posizione n.433 con esito "idoneo"
- 17.; il dott. **Barbato Gabriele** ha riportato un punteggio di 60 collocandosi in posizione n.964 con esito "idoneo";
- 18. il dott. **Della Rocca Nicola** ha riportato un punteggio di 71 collocandosi in posizione n.793 con esito "idoneo";
- 19. il dott. **Manganiello Vanna** ha riportato un punteggio di 79 collocandosi in posizione n.525 con esito "idoneo";
- 20. la dott.sa **Clemenza Carlotta** ha riportato un punteggio di 64 collocandosi in posizione n.918 con esito "idoneo";
- 21. il dott. **Bianchi Antonio** ha riportato un punteggio di 75 collocandosi in posizione n.693 con esito "idoneo";
- 22. il dott. **Lanzano Raffaele** ha riportato un punteggio di 76 collocandosi in posizione n.645 con esito "idoneo";
- 23. la dott.sa **Puccillo Mariateresa** ha riportato un punteggio di 64 collocandosi in posizione n.917 con esito "idoneo";
- 24. il dott. **De Luca Matteo** ha riportato un punteggio di 75 collocandosi in posizione n.75 con esito "idoneo";
- 25. la dott.sa **Volpe Angela** ha riportato un punteggio di 79 collocandosi in posizione n.530 con esito "idoneo";
- 26. la dott.sa **Di Domenico Ivana** ha riportato un punteggio di 73 collocandosi in posizione n.744 con esito "idoneo";
- 27. la dott.sa **Bianchi Maria** ha riportato un punteggio di 81 collocandosi in posizione n.428 con esito "idoneo";
- 28. la sig.ra Griffo Rosa ha riportato un punteggio di 67 collocandosi in posizione n.870 con esito "idoneo";
- 29. il dott. Criscuolo Giuseppe ha riportato un punteggio di 47-idoneo;

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

30. la dott.sa **Lo Greco Eva** ha riportato punteggio 63 collocandosi in posizione 940 –idonea- .

La procedura gravata essendo irrimediabilmente inficiata dalle richiamate e denunciate violazione merita di essere annullata alla stregua dei seguenti motivi:

#### **DIRITTO**

1) Sulla violazione della segretezza concorsuale - Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. - Violazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di par condicio dei candidati e principio anonimato.

Per espressa statuizione di legge, gli adempimenti previsti per un corretto svolgimento della prova concorsuale sono tassativi e inequivocabili.

Tra questi: a) suddivisione dei candidati per aule distinte in ragione dell'età anagrafica; b) collocamento degli stessi in modo che non potessero comunicare tra di loro; c) divieto di introdurre nelle aule cellulari, palmari o strumentazione similare, a pena di annullamento della prova; d) dovere, per ciascuna Commissione Regionale (e per le sottocommissioni), di adottare "idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all'atto dello svolgimento della prova di ammissione" e controllo da parte dei Presidente della Commissione d'aula o del responsabile dell'integrità delle scatole.

Sul punto, anche al fine di un più corretto approccio alla vicenda in esame, è utile una breve ricostruzione del quadro normativo che sovraintende la materia dei pubblici concorsi ed in particolare quelli relativi all'accesso ai corsi di medicina generale.

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Stabilisce, invero, l'art. 113 del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, che "non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazioni con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza ed i membri della commissione".

Il successivo art. 14, comma 2, impone lo svolgimento di prove scritte "senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno" (prescrizione già risalente in termini all'art 7 del Dpr 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico 10 gennaio 1957, n.3, sullo Statuto dei Pubblici Dipendenti).

In ordine alla figure di vigilanza, il d.P.R. 9 maggio 1984 n. 487, sancisce che la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

La regola di anonimato delle prove scritte nella procedura di concorso, ed in genere di tutte le pubbliche selezioni, si impone a garanzia del principio di uguaglianza dei concorrenti, oltreché di quelli di buon andamento e di imparzialità della P.A, che è chiamata ad operare le proprie valutazioni senza rischio di condizionamento esterno e, quindi, a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. sul principio Cons. St, A.P., n. 26 del 20 novembre 2013).

Si richiedono, quindi, da parte degli stessi, azione positive, tutte improntate a prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato delle prove scritte, che, ove violata, viene ad incidere, con effetto invalidante della prova, sulla fase del giudizio valutativo che deve intervenire su un elaborato in alcun modo riconducibile al sua autore. La violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta un'illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di indagine sull'effettiva lesione della regola di imparzialità in sede di correzione (cfr. A.P., 26 del 2013.).

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

La peculiarità del contesto ambientale in cui si è svolta la prova (tra i tanti, numero eccessivo dei concorrenti in ambiente ristretto e utilizzo da parte degli stessi di strumenti informatici) e la condotta irregolare di molti concorrenti che non ha garantito il rispetto dei principi posti alla base della procedura concorsuale determinano nella fattispecie gli estremi dell'effetto invalidante della prova.

Nel caso in esame, durante le prove sostenute dai ricorrenti presso le diverse sedi regionali, si sono verificate anomalie e irregolarità che hanno inevitabilmente determinato gravi conseguenze sull'esito finale del test.

In altre parole, chi avrebbe potuto regolarmente superare il test ed accedere a pieno nel novero dei vincitori si è visto invece superare da alcuni concorrenti che, commettendo irregolarità, hanno ottenuto un punteggio maggiore.

Del resto, i fatti oggi denunciati sono stati ampiamente riportati nei numerosi articoli di stampa pubblicati nelle immediatezze dei fatti.

Ciò detto, vale la pena evidenziare che, l'esigenza di un corretto svolgimento delle procedure concorsuali, si traduce a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele ed accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività della segretezza concorsuale quale elemento costitutivo dell' interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Ogni qualvolta l'Amministrazione si discosta in modo percepibile dall'osservanza da tali vincolanti regole comportamentali si determina di fatto una illegittimità che di per se è già rilevante e insanabile. Viene infatti in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Ma viepiù, come recentemente confermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Ad. Pl. 28/2013) e precedentemente sancito dal Consiglio di Stato, II Sez., nel parere n. 213 del 2011, a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore "non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza."

Nel caso in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato è addebitata all'Amministrazione nel contesto di una selezione di stampo comparativo, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario considera tale violazione rilevante in sè "senza che sia necessario (per inferirne la illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli". (cfr. VI Sez. n. 1928 del 2010).

A sostegno di tale orientamento si osserva che "...l'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in rolta che la riolazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento, lo stesso - oltre ad essere di eridente disfunzionale onerosità - si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso...." (cfr. di recente VI Sez. n. 3747 del 2013).

In sintesi, come icasticamente precisato dalla II Sez. nel parere n. 213 del 2011 a fronte dell'esigenza di assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore "non occorre accertare se il riconoscimento della prora di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza.".

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Osserva l'Adunanza Plenaria che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza l'asciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Né può affermarsi che nel caso di specie la Commissione sia incorsa in irregolarità così modeste o veniali da risultare giustificabili alla stregua del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Ne consegue che il comportamento della Commissione ha superato la soglia di criticità, mettendo a rischio nel senso anzidetto tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione.

Ciò detto, giova ribadire il principio secondo il quale nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Ma vieppiù, all'esito della prova, i candidati che hanno richiesto la copia conforme della propria scheda di esame, hanno costatato la presenza sulla stessa di un codice riportato a penna che di fatto non trova alcuna corrispodenza e legittimità nel bando.

Tale circostanza conferma, laddove ve ne fosse ancora bisogno, della sistematica lesione del principio dell'anonimato.

Del resto basti esaminare tali schede per comprendere la palese violazione perpetrata in danno dei ricorrenti.

Altro elemento di assoluta gravita appare la circostanza per cui a molti candidati è stata consegnata durante l'esame una scheda riportante la dicitura "Regione Piemonte" anziché quella correttamente riportante la dicitura "Regione Campania".

La violazione del principio dell'anonimato e delle regole di trasparenza imposta dalla legge.

Tanto basta a ritenere assolutamente viziata la prova con evidente illegittimità della stessa e il riconoscimento del relativo diritto dei ricorrente a conseguire l'iscrizione al Corso in sovrannumero.

Ma viepiù, con precedente sentenza del Tar Palermo del 28.2.2012, (n. 4579, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466) veniva ribadito il principio secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria per l'immatricolazione al Corso universitario di Medicina e Chirurgia, per violazione del principio dell'anonimato, (che si richiama per connessione al caso in esame) deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in sovrannumero. Tale determinazione integra anche il principio del

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

risarcimento in forma specifica più volte adottato in casi similari dalla Giurisprudenza di merito.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, ultimo comma, 34, commi 1 e 2 e 97 cost. violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l.n. 264/1999 e dell'art. 25 decreto lgs. 17 agosto 1999, n. 368. eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento.

Sotto diverso ed ulteriore profilo si censura in questa sede la scelta dell'Amministrazione di non optare, per la procedura in esame selettiva, il criterio della graduatoria unica nazionale.

Invero, nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", non si è mai optato per la graduatoria unica nazionale per il corso triennale di specializzazione.

La grave penalizzazione - patita da tutti quei candidati che, in ragione del punteggio ottenuto, sarebbero risultati ammessi presso un diversa regione rispetto a quella prescelta - appare evidente.

Del resto, il Consiglio di Stato è ripetutamente intervenuto sul punto: "...l'ammissione al corso di laurea non dipende in desinitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande..." (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

Sotto diverso profilo il Consiglio di Stato ha stigmatizzato il ricorso alle graduatorie regionali in quanto in palese contrasto con la normativa comunitaria e con il principio di par condicio tra i candidati.

La conseguenza immediata dell'illegittimo criterio adottato dalla P.A. resistente è che anziché essere ammessi al corso i migliori in assoluto, sono stati premiati quelli più fortunati o più lungimiranti a scegliere sedi regionali ove il rapporto partecipanti/posti disponibili era più favorevole.

Alla luce di tali incontestabili circostanze e pronunce appare evidente che il criterio adottato dalla Regione sia assolutamente fallimentare.

Il metodo di selezione è stato dettato da fattori di casualità che appaiono assolutamente inaccettabili.

Ma viepiù, la stessa dislocazione dei candidati nelle diverse sedi con tempi di effettuazione della prova diversi l'una dall'altro ha di fatto determinato una grave disparità tra i diversi concorrenti.

Chi ha avuto la fortuna di essere allocato in una sede che permetteva una maggiore promiscuità dei concorrenti ha chiaramente usufruito di tal vantaggio a discapito di chi invece era strettamente controllato dai Commissari di gara.

Né possono opporsi, alla soluzione della graduatoria unica, ragioni organizzative o di autonomia universitaria (nella specie Regionale), ostandovi il principio di ragionevole proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito; esigenze organizzative non possono infatti ragionevolmente penalizzare il diritto allo studio (ed alla formazione professionale obbligatorio) sulla base di un criterio meritocratico.

Si evidenzia infine che in alcune regioni - come ad esempio la Lombardia- per la presente annualità ben cinquanta posti non sono stati assegnate per carenza di partecipanti. Tanto basta, quindi, per poter affermare che il deficitario sistema adottato dalla P.A. impedisce di poter

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

soddisfare l'evidente fabbisogno nazionale che la stessa P.A. ha documentato.

## 3) <u>Illegittimità del test di ammissione – Non originalità dei quesiti presenti nel test di ammissione.</u>

Sotto diverso profilo va evidenziato che sin da subito è apparsa evidente la somiglianza tra diversi quesiti di matrice ministeriale che hanno caratterizzato la prova ed alcuni quesiti riportati dai principali manuali di preparazione in commercio.

Tale circostanza ha fatto sì che la media voto dei vari concorrenti fosse più che raddoppiata rispetto al test del triennio 2016-2019.

Il motivo di tale risultato è da ricercare proprio nella preventiva conoscenza che molti concorrenti avevano dei quesiti.

Palese, quindi, la grave disparità di trattamento tra coloro i quali hanno avuto la fortuna di studiare dal libro "giusto" – dal quale sono stati tratti i quesiti – e chi, di contro, ha acquistato un altro testo di preparazione.

Circa l'illegittimità del test di ammissione e la non originalità delle domande del test di ammissione occorre richiamare l'Ord. n.4193/17 del Consiglio di Stato con la quale il Collegio giudicante ha chiarito che: "... ri è in atti documentazione da cui risulta in raria misura coincidenza tra i quesiti ministeriali ed alcuni testi commerciali, con consegnente possibile previa conoscibilità dei quesiti; Che tale circostanza, anche per evitare che il rimedio si traduca in una generalizzata e ben più grave inginstizia, quale il sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea 2016/2017 per tutti i partecipanti, compresi quelli che sono utilmente collocati in graduatoria, rende preferibile disporre l'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero (cfr. la sentenze di questa Sezione n. ++32 del 22/09/2015, n. 2935 del 9 gingno 201+ e quella dell'Adunanza Plenaria n. 27 del 20/11/2013)".

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

In ordine alla veridicità ed all'univocità delle domande proposte va evidenziato come il Ministero abbia commesso un palese errore nella formulazione del seguente quesito sottoposto ai candidati nel test: "Quale fra i seguenti antibiotici non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme?"

Basti considerare, infatti, che la Commissione Ministeriale ha qualificato come risposta esatta quella contrassegnata con la lettera A ovvero la "Cefalexina", quando invece - come accertato dalla letteratura medica - anche la risposta che indicava il farmaco contraddistinto con la lettera b ovvero la "Doxcillina" risultava corretta.

La conseguenza è la grave alterazione dei punteggi dei candidati.

Ulteriore danno hanno patito i concorrenti che - posti di fronte ad una domanda palesemente errata nella sua formulazione - hanno impiegato molto più tempo del dovuto alla ricerca della corretta risposta.

4) <u>Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione.</u>

Sul tema giova ricordare che, per espressa statuizione di legge e per consolidato orientamento giurisprudenziale, è assolutamente illegittima ogni modifica delle condizioni generali di un concorso dopo che lo stesso sia stato bandito, svolto e che ne sia stata già pubblicata la relativa graduatoria di merito, con contestuale assegnazione dei posti agli aventi diritto.

Ed invero, al fine dell'osservanza del generale principio di imparzialità e par condicio tra i concorrenti, nonché nell'interesse pubblico alla miglior selezione possibile, è necessario che i criteri di massima siano stabiliti prima che venga compiuta qualsiasi attività valutativa, allo scopo di escludere anche

angela.aiellou forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

soltanto il sospetto che i medesimi criteri siano condizionati dall'esito di dette valutazioni.

Nel caso in esame, la violazione delle regole concorsuali e le successive modifiche apportate (mancato rispetto delle regole dell'anonimato, modifica della graduatoria alla luce delle istanze di correzione presentate ex art. 8 del succitato bando, erroneità nella correzione degli elaborati) sono tali da inficiare e rendere nulla l'intera procedura concorsuale. Altresì nel caso di specie la Regione ha riaperto i termini del bando ed altresì ha determinato in modo apodittico senza una logica giuridica e di meritocrazia il principio in base al quale: "In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età".

Appare chiaro che secondo tale principio irragionevolmente verrebbero premiati i meno meritevoli. Infatti seguendo un semplice ragionamento logico giuridico con tale principio vengono favoriti coloro i quali si sono laureati oltre i termini del proprio percorso di studio. Infatti per assurdo verrebbero favoriti i studenti che non sono riusciti a completare il percorso di studi nei sei anni canonici, mentre addirittura chi è riuscito a laurearsi prima risulterebbe leso da questo criterio di preferenza illogico ed immotivato e pertanto illegittimo.

Tale condotta viola ogni più elementare principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tali modifiche, si ricorda ancora una volta, sono intervenute dopo che il concorso era stato già espletato, e quindi sono da considerarsi assolutamente illegittime.

Sotto il profilo strettamente giurisprudenziale, si richiama la costante giurisprudenza in materia ed in particolare la recente sentenza n. 3225 del 2 maggio 2005, Seconda Sezione del Tar Lazio, la quale sul punto così si esprime: "... invero le regole stabilite nel bando di concorso vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, nel senso che essa dere limitarsi alla loro applicazione senza alcun

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione; ciò in forza sia del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregindicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, sia del principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva...".

Ogni ulteriore commento apparirebbe del tutto superfluo. L'ovvia conseguenza è l'annullamento dell'intera procedura.

# 5) <u>Violazione del bando concorsuale – violazione dei principi</u> del giusto procedimento, contestualità, trasparenza, legalità, buon andamento, imparzialità dell'Amministrazione.

Nei concorsi a pubblici impieghi e, più in generale, in tutte le procedure di reclutamento per pubblico concorso, il bando costituisce, nell'interesse pubblico alla speditezza, alla trasparenza ed all'imparzialità' del procedimento, il punto di riferimento fondamentale dell'azione amministrativa, tanto da esser definito la "lex specialis" della procedura stessa per cui, a tutela dell'affidamento dei partecipanti, ogni statuizione sfavorevole nei loro riguardi si deve basare esclusivamente su chiare ed univoche disposizioni del bando stesso. Il concorso de quo, invece, contrariamente a quanto stabilito nel bando introduttivo, è stato regolamentato, nei suoi aspetti fondamentali da una serie di norme cronologicamente successive, non solo al bando di concorso, ma addirittura alla stessa effettuazione della prova concorsuale e finanche alla stessa assegnazione dei posti messi a concorso.

Nel caso che ci occupa, come si è avuto già modo di evidenziare, la P.A. senza alcuna pubblicità ed in assenza di qualsivoglia contradditorio, ha ritenuto

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

possibile procedere ad un rettifica dei risultati dei singoli concorrenti determinando in tal modo un profondo stravolgimento dell'intera graduatoria.

Non si comprende, pertanto, in ragione di quali norme la graduatoria di merito è stata di poi successivamente stravolta in maniera unilaterale ed illogica dalla P.A. procedente.

Se si considera che, per costante ed univoca giurisprudenza, la selezione dei candidati deve essere valutata in relazione alle procedure individuate esclusivamente nel bando di concorso è evidente che non si possono adottare misure sfavorevoli basate su norme del bando vaghe e indeterminate, o riferite a disposizioni non conosciute o non percepibili (cfr. in tal senso Consiglio Stato sez. V, 9 maggio 2000, n. 2651).

Il grave ed inspiegabile proliferare di norme aggiuntive e spesso addirittura contrarie rispetto a quelle originariamente previste dal bando di concorso ha indubbiamente inficiato la regolarità del concorso.

Orbene, a seguito della prova di selezione chiaramente viziata in fatto ed in diritto, oggi i ricorrenti si trovano ad essere esclusa a fronte di una graduatoria che al contrario di ogni più elementare principio di giusto procedimento, contestualità, trasparenza, legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione è stata sottoposta a continui cambiamenti al punto da essere completamente stravolta a distanza di ben tre mesi dalla sua pubblicazione.

In tal senso appare ancora più penosa la posizione di coloro i quali non solo hanno partecipato ad una procedura irregolare ma che inoltre si trovano a dover affrontare gli oneri di un giudizio amministrativo in difesa dei propri diritti (Cfr. in tal senso C.d.s., sez. V - 7 ottobre 2002 n. 5279).

### RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.

## Avv. Angela Aiello Avv. Vincenzo Fiengo angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

I ricorrenti hanno interesse all'annullamento della procedura impugnata. Si richiede, inoltre, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato 2935/2014, che laddove il Giudicante ritenga non più utile (o sufficiente) per i ricorrenti l'annullamento degli atti impugnati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, sanzionare l'illegittimo e colposo esercizio dell'attività amministrativa (tra l'altro già accertato nella vicenda in questione) attraverso la condanna al risarcimento del danno ingiusto mediante ammissione con riserva ed in sovrannumero al corso prescelto. Tale forma risarcitoria, come tra l'altro già precisato dal Consiglio di Stato, ben può qualificarsi come <u>risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile</u>, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile <u>nella specie dell'ammissione al corso e, se ritenuto più idoneo, anche in sovrannumero</u>.

Del resto, a fronte di vicende similari, il Consiglio di Stato, ha sanzionato l'inadeguata e insufficiente organizzazione della prova di accesso programmato al Concorso nazionale in Medicina e Chirurgia. Del resto, l'Amministrazione pubblica è tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone a responsabilità per inadempimento con conseguente obbligo al risarcimento del danno prodotto.

Per mero tuziorismo si richiama un passo essenziale della sentenza richiamata "Quanto all'effetto di questa statuizione, il Collegio rilera (condividendo sul punto le considerazioni sviluppate da T.A.R. Campania Napoli, sez. II' – 28/10/2011 n. 5051) che la conseguenza di ritenere irregolare la prora concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "rulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione. Al contrario più ragionevole appare

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

l'opzione (conforme al giudicato cautelare) di accogliere il gravame limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con la loro iscrizione in soprannumero, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria. Si ritiene dunque di aderire all'orientamento già espresso con la sentenza del T.A.R. Toscana (sez. 1 – 27/6/2011 n. 1105), nella quale è stata ritenuta impraticabile la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe se non in limitatissima parte le pretese di parte ricorrente e arrebbe pesantissimi effetti pratici, di cui non si può non tenere conto, "per evitare che il rimedio ad una inginstizia si traduca in una generalizzata e ben più grave ingiustizia (sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti, compresi quelli che si sono ntilmente e meritatamente collocati in graduatoria)". La soluzione più congrua (condivisa anche da T.A.R. Sicilia Palermo, sez. 1 – 28/2/2012 n. 457), in un'ottica di attento bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, è quella dell'ammissione in soprannumero, dovendosi condividere l'affermazione fatta nella sentenza citata del T.A.R. Toscana, secondo la quale, pur essendo rero che "a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessiro rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ud evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregindizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi". "T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352"

#### DOMANDA CAUTELARE

La scrivente difesa confida nella circostanza che il fumus delle esposte doglianze emerga con chiarezza dai motivi di ricorso appena esposti. D'altronde, il periculum in mora derivante dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati consiste nel danno grave ed irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti dall'attesa di un provvedimento reso solo all'esito della procedura attivata. Infatti tale attesa pregiudicherebbe irrimediabilmente il diritto dei medesimi a

#### angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

seguire il Corso di Medicina Generale prescelto nell'anno accademico già in corso.

Inoltre, anche una futura decisione nel merito che accolga le ragioni qui esposte, non varrebbe ad eliminare gli effetti gravissimi nel frattempo maturatisi sui profili professionali della ricorrente, la quale risulterà perennemente svantaggiata sotto un profilo concorsuale rispetto i propri colleghi già specializzandi. Per l'effetto, si richiede, contestualmente alla sospensione provvisoria degli effetti degli atti impugnati, l'ammissione immediata di tutti la ricorrente al Corso di Medicina Generale, anche senza assegnazione di borsa di studio, fino alla decisione nel merito.

In tal senso, anche a mente della sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 del Consiglio di Stato, si evidenzia la formulata istanza ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l'ingiusto danno patito.

Si richiede, pertanto di accogliere la domanda cautelare adottando la misura cautelare che l'adito Collegio riterrà più utile per la tutela degli interessi dei ricorrenti. Tra queste, ovviamente, si evidenzia che in casi similari l'adito Collegio ha già ritenuto utile applicare la misura cautelare dell'ammissione con riserva in sovrannumero dei ricorrenti presso il corso suddetto.

# ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Nella dengata ipotesi in cui l'adito collegio ritenga necessario dovere integrare il contraddittorio instaurato, si chiede autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio attraverso la pubblicazione del presente ricorso sul sito web del Ministero dell'istruzione o dell'organo regionale che ha gestito il concorso. In alternativa ci si rimette alla decisione dell'adito giudicante.

\* \* \*

angela.aiello@forotorre.it - avv.vincenzofiengo@pec.it

#### P.T.M.

Si chiede che l'ecc.mo TAR adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere le domande proposte in epigrafe.

Ai fini del contributo unificato l'importo dovuto è di 325,00 euro. Si producono documenti come da separato foliario.

Napoli/Meta, lì 6.02.2018

Avv. Vincenzo Fiengo

Avv. Angela Aiello

Firmato digitalmente da

**ANGELA AIELLO** 

O = non presente T = AVVOCATO C = IT



#### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Angela Aiello, nell'interesse dei sig.ri: Simeone Eugenio Federico nato il 06.11.1990 a Telese (BN)(c.f.SMNGFD90S0L086T), Genovese Stefano nato il 26.12.1990 a Pagani (c.f.GNVSFN90T26G230T), Di Maio Carlo Michele nato il 12.05.1989 a Salerno (c.f.DMICLM89E12H703A), Luciana Agnese il 21.07.1988 Atripalda nata (c.f.MEOLNG88L61A489P), Gaeta Francesca nata il 02.04.1990 ad Avellino (c.f.GTAFNC90D42A509D), Castiglione Annunziata nata il 29.02.1976 a Vico Equense(NA) (c.f.CSTNNZ76B69L845K), D'Aniello Antonio nato il 08.04.1981 a Salerno (c.f.DNLNTN81D08H703L), Lo Chiatto Filomena nata il 15.07.1997 ad Avellino (c.f.LCHFMN75L55A509H), Della Corte Salapete Livia nata il 19.06.1975 a d Avellino (c.f.DLLLVI75N59A509U), Fischietti Antonello nato il 05.02.1987 ad Avellino (c.f.FSCNNL87B05AQ509X), Angrisani Umberto nato il 26.05.1984 a Napoli (c.f.NGRMRT84E26F839O), Grasso Raffaele nato il 25.08.1988 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.GRSRFL88M25A399A), Fabiana Spina nata il 12.03.1979 a Napoli (c.f.SPNFBN79C52F839Y), Raucci Ilario nato il 13.04.1990 a Maddaloni(CE) (c.f.RCCLRI90D13E791E), Lanna Raffaele nato il 24.07.1972 a Casoria(NA) (c.f.LNNRFL72L24B990O), Santonicola Eliodoro nato il 19.02.1985 a Pompei (c.f.SNTLDR85B19G813X), Barbato Gabriele nato il 25.05.1988 a Capua(CE) BRBGRL88E25B715V), , Della Rocca Nicola nato il 04.04.1987 a Caserta (c.f.DLLNCL87D04B963Y), Manganiello Vanna nata il 05.04.1988 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.MNGVNN88D45A399G), Clemenza Carlotta nata il 02.12.1986 a Napoli (c.f.CLMCLT86T42F839Z), Bianchi Antonio nato il 09.07.1985 a Napoli(c.f.BNCNTN85L09F839Z), Lanzano Raffaele nato il 04.05.1986 a Napoli (c.f.LNZRFL86E04F839Q), Puccillo Mariateresa nata il 23.05.1988 a Vico Equense (NA) (c.f.PCLMTR88E63L845S), De Luca Matteo nato il 30.04.1987 ad Ariano Irpino(AV) (c.f.DLCMTT87D30A99M), Volpe Angela nata il 01.11.1987 a Foggia (c.f.VLPNGL87S41D643E), Di Domenico Ivana nata il 06.03.1985 a Napoli (c.f.DDMVNI85C46F839R), Bianchi Maria nata il 27.03.1986 a Benevento (c.f.BNCRRA86C67A783T), Griffo Rosa nata il 31.07.1992 a Napoli (C.F.GRFRSO92L71F839O), Criscuolo Giuseppe nato il 08.09.1989 a Villaricca (NA) (C.F.CRSGPP89P08G309M), Lo Greco Eva nata a Santa Maria Capua Vetere il 28.07.1977 (c.f. LGRVEA77L68I234W) rapp.ti e difesi, g.m. in calce al presente atto, dagli Avv.ti Angela Aiello (LLANGL73B57L845O) e Vincenzo Fiengo (FNGVCN80A04H892T), e con gli stessi elettivamente domiciliati in Meta (Na) alla Via S. E. De Martino n. 4 (tel/fax 081.19171410 email angelaaiello@libero.it, angela.aiello@forotorre.it);

#### HO NOTIFICATO

### L'allegato ricorso Tar Lazio per l'accesso al corso di Medicina Generale 2017-2020 a

- 1) Ministero della Salute, nella persona del Ministro p.t. in carica, Codice Fiscale 97454380581, all'indirizzo di posta elettronica seggen@postacert.sanita.it, nonché al Ministero della Salute presso l'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.arvocaturastato.it estratto dal RegInde;
- 2) M.I.U.R., nella persona del Ministro p.t. in carica, Codice Fiscale 80185250588, all'indirizzo all'indirizzo di posta elettronica urp@postacert.istruzione.it, nonché al Ministero dell'istruzione presso l'Avvocatura Generale dello Stato all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.arvocaturastato.il estratto dal RegInde;
- 3) Regione Campania, nella persona del Presidente p.t., dom.to alla Via Santa Lucia 81 Napoli urp@pec.regione.campania.it dom.to ope legis c/o l'Avvocatura Generale dello Stato alla Via dei Portoghesi 12 Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) Dott. Renga Alessio nato a Caserta il 16.10.1990 c.f. RNGLSS90R16B963B PEC: alessio renga@pec.omceocaserta.it;

La notificazione avviene mediante notifica dell'atto allegato, che si attesta essere conforme all'originale telematico dal quale è estratto, agli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari in quanto risultanti dai pubblici registri.

Meta/Roma, lì 06.02.2018

Avv. Angela Aiello

Firmato digitalmente da

**ANGELA AIELLO** 

O = non presente T = AVVOCATOC = IT Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: urp@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

Data: 08/02/2018 11:23

A: "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>

CC: angela.aiello@forotorre.it

#### Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/02/2018 alle ore 11:23:21 (+0100) il messaggio

"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da

"urp@pec.regione.campania.it"

indirizzato a:

angela.aiello@forotorre.it us01@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180208112321.20058.03.1.2@pec.actalis.it

-postacert.eml-

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "urp" <urp@pec.regione.campania.it>

Data: 08/02/2018 11:23

A: "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>

CC: angela.aiello@forotorre.it

Per il seguito di competenza si inoltra la pec in oggetto.

La presente si invia per conoscenza al Richiedente in indirizzo per informazione sullo stato del procedimento.

Cordiali saluti

Coordinatore dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

UDCP - Segreteria di Giunta- Ufficio III

- POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.eml-

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: angela.aiello@forotorre.it

Data: 06/02/2018 18:40

A: seggen@postacert.sanita.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

urp@postacert.istruzione.it, urp@pec.regione.campania.it,

alessio.renga@pec.omceocaserta.it

